

Approvato con determina n. 649 del 23/09/2026

AVVISO PUBBLICO
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024

AVVISO ASSEGNO DI CURA PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO CHE:

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024;
- con Deliberazione n. 149 del 30/03/2023 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024. Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza e dell'utilizzo del relativo fondo triennale”;
- con Deliberazione n. 790 del 22/11/2023 di integrazione alla già richiamata DGR n. 149/2023 con cui, tra l'altro, è stato stabilito che la quota del FNA 2022-2024 destinata agli interventi e servizi per le persone con non autosufficienza, sono ripartite tra i 24 ADS nella modalità di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali già in utilizzo per la ripartizione del Fondo Sociale Nazionale e del Fondo Regionale Sociale;
- con Deliberazione di Giunta n. 94 del 07/02/2024 la Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza;
- con Deliberazione di Giunta n. 506 del 06/08/2026 la Regione Abruzzo ha revisionato gli Indirizzi applicativi del Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024;

DATO ATTO CHE il PSD 2023/2025 dell'ADS n. 6 Sangrino prevede interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza

SI RENDE NOTO CHE

l'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 “Sangrino”, ha riservato una quota del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza come da Piano Regionale per la non autosufficienza 2022-2024 per l'erogazione di assegni di cura in favore dei soggetti individuati nella Parte Terza, punto 2 degli Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 Aggiornati con DGR n. 506 del 06/08/2026.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I destinatari degli assegni di cura sono i soggetti residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino, in una delle seguenti condizioni:

- persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con alto bisogno assistenziale, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive m. e i.,
- persone definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- persone con disabilità gravissima come individuate all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016: Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive m. e i., o comunque definite non autosufficienti **ai sensi dell'allegato 3 del decreto del**

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, come di seguito richiamate:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<10
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza (tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer) con un punteggio sulla scala CLINICAL DEMENTIA RATING SCALE (CDRS)>=4;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo minore o uguale a 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) maggiore o uguale a 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL, di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con un punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

Le suddette condizioni di disabilità gravissima e non autosufficienza saranno accertate dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).

ART. 2 – TIPOLOGIE DI ASSEGNO DI CURA

Sono previste due tipologie di assegni di cura:

- a. **Assegno di cura per il potenziamento dell'assistenza domiciliare**, quale contributo economico finalizzato a compensare le spese per personale qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia attraverso un regolare rapporto di lavoro o attraverso l'avvalimento di Organismi accreditati dall'ECAD di residenza comunque qualificati per l'assistenza domiciliare. L'importo del contributo è compreso tra 600,00 e 850,00 euro mensili ed è soggetto a rendicontazione della spesa.
- b. **Assegno di cura a sostegno del caregiver familiare**, come individuato all'art. 1, co.255 della legge 205/2017, quale contributo economico finalizzato a sostenere il lavoro di cura assicurato dal caregiver familiare. Ha un importo che va da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 400,00 euro mensili e non è soggetto a rendicontazione.

ART. 3 - SERVIZI E INTERVENTI FINANZIABILI

I contributi economici per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale **sono utilizzabili per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.**

In **via transitoria** è ancora contemplata la possibilità di erogazioni di natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, solo laddove quest'ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza, rientrando, quindi, nei servizi offerti alla persona. L'intervento è subordinato alla disponibilità ed alla capacità del caregiver di assistere la persona non autosufficiente.

È necessario in ogni caso formalizzare il ruolo di caregiver attraverso la sottoscrizione di un accordo di fiducia con l'ECAD dell'ADS n. 6 Sangrino nel quale deve essere precisata la natura dell'assistenza, oltre che gli obiettivi da perseguire, l'entità del contributo, gli impegni da parte del familiare e i tempi di monitoraggio/valutazione.

ART. 4 - DETERMINAZIONE PER L'ASSEGNO DI CURA PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA

L'importo dell'assegno di cura viene determinato secondo le indicazioni riportate negli Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 Aggiornati con DGR n. 506 del 06/08/2026 - Parte Terza - punto 2.2 *Criteri di valutazione per la determinazione degli Assegni di cura*, tenendo conto di di quattro elementi: indicatore ISEE in funzione del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., compromissione funzionale e livello di bisogno assistenziale, solidità della rete familiare, copertura assistenziale già in godimento all'atto della definizione del PAI.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L'erogazione del contributo economico è subordinato alla sottoscrizione tra il beneficiario e l'ECAD di appartenenza di un “Accordo di fiducia” in cui saranno indicati i reciproci impegni e le modalità di utilizzo delle risorse e sarà erogato per 12 mensilità.

ART. 6 - DECORRENZA DEI BENEFICI

I benefici decorrono dalla data di definizione del PAI; ai fini dell'erogazione è necessario che nel periodo di riferimento **l'utente non sia ricoverato presso strutture socioassistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza o sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso le strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni per riprendere al rientro nella casa familiare.**

ART. 7 - ACCORDO DI FIDUCIA

Gli interventi ritenuti idonei sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell'assegno di cura. L'entità del sostegno economico è condizionata al grado dell'intensità del bisogno assistenziale, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e

sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all’ISEE. L’ Ambito Distrettuale Sociale è tenuto a verificare il rispetto degli impegni in esso contenuti e a monitorare periodicamente l’andamento degli interventi tramite la figura di raccordo con la famiglia del beneficiario (Case Manager), che verifica periodicamente l’andamento e l’efficacia del PAI attivato.

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI ASSISTENZA INDIRETTA

Gli assegni di cura sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo temporale di:

- i contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare erogati annualmente ai sensi della L.R. 43/2016;
- i contributi erogati per la vita indipendente ai sensi della L.R. 57/2012.

Laddove l’incompatibilità sopravvenisse in sede di redazione del PAI (in quanto il soggetto è già in godimento di uno dei due benefici), si procede a disporre l’assegnazione della prestazione di maggiore convenienza per il destinatario.

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere debitamente compilata utilizzando lo schema di domanda allegato, completato di tutta la documentazione prevista e dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 25 ottobre 2026** in una delle seguenti modalità:

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro, in busta chiusa recante la dicitura “Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024, Assegno di cura per il potenziamento dell’assistenza domiciliare” o “Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024, Assegno di cura a sostegno del caregiver” a seconda del beneficio che si intende richiedere;
- via pec al seguente indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it riportando nell’oggetto la dicitura “Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024, Assegno di cura per il potenziamento dell’assistenza domiciliare” o “Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024, Assegno di cura a sostegno del caregiver” a seconda del beneficio che si intende richiedere;

Alla domanda, regolarmente sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6 DPCM 153/2013) / minorenni in corso di validità;
- Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 o certificazione di invalidità con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88);
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di del richiedente/persona assistita;
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/Caregiver familiare;
- Titolo di soggiorno, se cittadino straniero;
- Copia del decreto di nomina di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno;
- Altra certificazione attestante lo stato di non autosufficienza e disabilità gravissima (art. 3, co 2 D.M. 26 settembre 2016);
- In caso di beneficiario di assegno di disabilità gravissime nelle annualità precedenti, Copia certificazione (Allegato 3) compilato dal medico curante o altri organismi sanitari o socio-sanitari competenti. Nella presente certificazione dovranno necessariamente essere riportati i punteggi delle scale di valutazione elencate nelle lettere da a) ad h);
- In caso di nuova istanza, copia dell’Allegato 4 compilato da una struttura sanitaria pubblica e specialistica attestante l’accertamento della patologia determinante la condizione di disabilità

gravissima, così come del grado di non autosufficienza/gravità con firma autografa del medico specialista e timbro della struttura sanitaria. Nella presente certificazione dovranno necessariamente essere riportati i punteggi delle scale di valutazione elencate nelle lettere da a) ad h) (Allegato 4). Non saranno accettate certificazioni esclusivamente a firma del medico di base.

**ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
N. 679/2016**

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Legale rappresentante: SINDACO COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Sede: Corso Vittorio Emanuele n. 10 – 67031 CASTEL DI SANGRO

telefono: 0864/8242200

indirizzo PEC: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

Responsabile della protezione dei dati personali: Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei dati personali (Data Protection Officer) è il DOTT. SANTO FABIANO, contattabile ai seguenti recapiti:

Pec: formanagement@pec.it

e-mail: info@formanagement.it

Responsabile del trattamento: il Responsabile del Settore II del Comune di Castel di Sangro.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate,

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E..

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.



E.C.A.D. N. 6 “SANGRINO”
ENTE CAPOFILIA DI AMBITO DISTRETTUALE
Presso COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)



Gli Sportelli di Segretariato Sociale presenti nei 13 Comuni dell'ADS 6 Sangrino saranno a disposizione per il supporto nella compilazione delle domande e per fornire eventuali informazioni e chiarimenti.

Castel di Sangro, lì 23/09/2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
ECAD n. 6 Sangrino
Dott. Angelo Angelone